

Comunicazione n. DIN/80114 del 26-10-2000

inviata al sig. ...

Oggetto: Risposta a quesito relativo alla riservatezza delle posizioni finanziarie dei clienti assistiti dai promotori finanziari

Con nota del ... la S.V. ha presentato alla Commissione un quesito relativo alla riservatezza delle posizioni finanziarie dei clienti assistiti dai promotori finanziari.

Il quesito chiedeva di chiarire se fosse compatibile con la vigente normativa sulla riservatezza una prassi, comune alle diverse SIM attualmente operanti sul mercato, in base alla quale le posizioni finanziarie dei "clienti di un promotore" sono analizzate in scala dai dirigenti degli intermediari, senza che sia adottato alcun accorgimento per garantire l'anonimato dei titolari di tali posizioni.

I dirigenti degli intermediari possono così disporre di informazioni estremamente riservate sui clienti assistiti dai promotori e potrebbero eventualmente servirsene nel caso di un loro passaggio ad altro intermediario.

Premesso che, per svolgere i loro compiti di supervisione, i managers devono conoscere le situazioni finanziarie di ciascun cliente, nel quesito si propone, come possibile contemperamento delle esigenze di controllo sull'operato dei promotori con quelle di riservatezza dei clienti da questi assistiti, di dissociare le informazioni sulle consistenze patrimoniali dei clienti dai loro nominativi. Questo accorgimento consentirebbe infatti di esercitare l'attività di supervisione nel rispetto della massima riservatezza.

Per il corretto inquadramento della questione sollevata, si ritiene sia necessario svolgere alcune considerazioni preliminari sulla sollecitazione del risparmio per il tramite di promotori finanziari.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 58/98, i soggetti abilitati all'offerta fuori sede si avvalgono di promotori finanziari, i quali esercitano professionalmente la propria attività nell'interesse di un solo soggetto, in qualità di dipendente, agente o mandatario della Società per la quale operano.

Per espressa disposizione di legge, pertanto, gli intermediari abilitati che vogliano esercitare l'offerta fuori sede sono tenuti ad entrare in contatto con gli investitori, anche potenziali, per il tramite di promotori finanziari iscritti nell'Albo unico nazionale tenuto dalla Consob.

Occorre comunque precisare che i "clienti" che aderiscono ad un'offerta fuori sede instaurano un rapporto contrattuale con la Società e non direttamente con il promotore di cui questa si avvale.

La predetta ricostruzione delle vicende contrattuali connesse all'offerta fuori sede, pacifica per quanto concerne il settore sottoposto alla vigilanza della Consob, deve essere tenuta presente anche al momento di affrontare le esigenze di tutela riconducibili alla disciplina introdotta con la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Infatti, se la controparte contrattuale degli investitori è la Società che offre i prodotti finanziari, sarà questa (e non certo il promotore che li ha contattati) ad essere il centro d'imputazione di tutti gli obblighi introdotti dalla cd. "legge sulla privacy" per il trattamento e la gestione dei dati personali della clientela.

In linea di principio, infatti, non si ritiene che la disciplina sulla riservatezza imponga di

distinguere la posizione del promotore finanziario che contatta i clienti da quella della Società per la quale egli opera.

Non sembra parimenti possibile individuare una concreta esigenza di protezione dati sull'entità degli investimenti effettuati dai clienti nei confronti dell'intermediario che gestisce i loro investimenti o, meglio, dei dipendenti che, allo scopo di offrire un servizio migliore, siano stati incaricati di effettuare un controllo sulla rete di distribuzione.

Ciò posto, si ritiene che la prassi segnalata nel quesito presentato dalla S.V. non possa essere oggetto di alcun rilievo da parte della Consob.

La sede più idonea per affrontare le problematiche illustrate nel quesito in esame sembra essere invece la regolamentazione interna della Società, volta a disciplinare in concreto l'esercizio dell'attività di ciascun intermediario.

In questo senso sembra essersi recentemente mossa anche l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che, con il provvedimento del 10 febbraio 2000, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2000) ha promosso l'adozione di codici di buona condotta relativi ai dati personali utilizzati da istituzioni bancarie e finanziarie.

*p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini*